

Sentenza n. 250/2014 pubbl. il 13/02/2014

RG n. 812/2013

Repert. n. 646/2014 del 13/02/2014

N. R.G. 812/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 812/2013 promossa da:

B. [redacted] B. [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
[redacted] effettivamente domiciliato [redacted] presso il  
difensore avv. [redacted] EA

**ATTORE**

contro

COMUNE DI [redacted] (C.F. [redacted]) con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
[redacted] effettivamente domiciliato [redacted] presso il  
difensore avv. [redacted]

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



- rilevato che, promuovendo la presente controversia, l'attrice E. [REDACTED] B. [REDACTED] espone che lo scorso 13 marzo 2010, allorquando stava percorrendo la pista pedonale di via Beethoven all'altezza del civico 67, è scivolata su una lastra di ghiaccio "difficilmente visibile" (cfr. pag. 2 memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c). Per tali motivi, evoca in giudizio il Comune di [REDACTED], proprietario e custode della strada, deducendo una responsabilità custodiale ex articolo 2051 c.c., ed in subordine ex art. 2043 c.c., domandando il risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro.

Costituendosi in giudizio, resiste il Comune di [REDACTED]

La causa è istruita con l'esame dei testi indotti dalle parti;

- ritenuto che, pur se non può essere revocata in dubbio la configurabilità in astratto della responsabilità custodiale della Pubblica Amministrazione per i sinistri stradali avvenuti su strade pubbliche (per la giurisprudenza dell'Ufficio, del tutto conforme a quella di Cassazione successiva al 2005, cfr. *ex pluribus* cfr. Trib. Reggio Emilia sent. n. 1774/2012, con i molteplici richiami della giurisprudenza di legittimità ivi contenuti), nel caso di specie detta responsabilità oggettiva è esclusa dalla presenza del caso fortuito, così come previsto dallo stesso articolo 2051 c.c., e ciò sia in ragione del comportamento del Comune, che ha fatto tutto quanto era esigibile, sia in ragione del comportamento dell'attrice, che non ha utilizzato la dovuta diligenza. Infatti:

- l'istruttoria svolta ha comprovato che, da un lato, le condizioni meteorologiche erano eccezionalmente sfavorevoli, atteso che il sinistro si è verificato in un contesto temporale ove, in pieno inverno, è avvenuta una nevicata di straordinaria entità che ha raggiunto in città anche 40 centimetri (cfr. deposizione teste [REDACTED] dall'altro lato, che il Comune ha comunque predisposto ed effettivamente garantito un più che adeguato sistema di manutenzione delle strade, provvedendo sia alla salatura preventiva, sia alla successiva spalatura sino alla completa rimozione della neve, ciò che è accaduto anche in via Beethoven, ove il sinistro per cui è causa



è accaduto (cfr. deposizione teste [redacted] nonch[redacted] deposizioni dei testi [redacted] e [redacted] indotti dalla stessa attrice, che danno atto di come la neve era stata spalata e accumulata ai margini della strada).

Discende che, in pieno inverno e con condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, il Comune ha fatto tutto quello che era ragionevolmente esigibile per garantire la pulizia delle strade a seguito di copiose nevicate, e pertanto, il sinistro derivante da una caduta accidentale di un pedone per la presenza di ghiaccio, deve ascriversi al caso fortuito, ciò che rende non configurabile una responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.;

- inoltre, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, va evidenziato che l'attrice è stata l'unica a cadere su una lastra di ghiaccio perfettamente visibile (cfr. deposizione testi [redacted] [redacted] ciò comprova che il sinistro avrebbe potuto essere evitato, da parte dell'attrice, usando l'ordinaria diligenza, e quindi prestando la dovuta attenzione nel camminare in una situazione di oggettivo disagio così come sopra descritta, con la conseguenza che il risarcimento andrebbe comunque escluso ex art. 1227 comma 2 c.c.

Infatti, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti, poiché l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno (Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 24211/2006, Cass. n. 8106/2006). Ed inoltre, *"quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale"*



del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa ed evento, e la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051" (così, testualmente, Cass. n. 584/2001).

Proprio questo è il caso che qui occupa, atteso che le condizioni climatiche e la visibilità della lastra di ghiaccio, avrebbero dovuto suggerire all'attrice di non transitare sulla lastra stessa.

In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo.

Pertanto e conclusivamente, va evidenziato come non vi sia nesso causale tra la *res* e l'evento dannoso, allorquando, come nel caso che qui occupa, la cosa svolge il solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea o da un impulso causale autonomo, quale il comportamento del danneggiato: infatti, in tale caso si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad assorbire il collegamento causale tra la cosa ed il danno, poiché detto danno deve ritenersi riconducibile all'elemento esterno e non già alla cosa stessa (cfr. Cass. n. 20317/2005, Cass. n. 2430/2004, Cass. n. 16527/2003, Cass. n. 12219/2003, Cass. n. 584/2001, Cass. n. 7702/1997, Cass. n. 7276/1997, Cass. n. 12500/1995);

- osservato che, a fortiori, va rigettata la pretesa risarcitoria anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., poiché, in ragione di quanto in fatto sopra argomentato, manca sia l'elemento soggettivo della colpa in capo al comune, sia la situazione dell'insidia o trabocchetto;
- considerato che, in ragione di quanto sopra, la domanda attorea va rigettata.

Nonostante la soccombenza attorea, i "giusti motivi" che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. *ratione temporis* vigente, suggeriscono comunque la compensazione integrale delle spese di lite, vanno



Sentenza n. 250/2014 pubbl. il 13/02/2014

RG n. 812/2013

rivenuti in esigenze di giustizia sostanziale integrate dall'opportunità di non penalizzare la parte

debole del rapporto, e cioè un cittadino che ha comunque subito una seria lesione fisica.

**P.Q.M.**

**il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica**

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 13/2/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

